

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Holiday Inn Milan, Via Lorenteggio, 278, Milano, in prima convocazione il giorno 23 aprile 2009 alle ore 8.30 ed, occorrendo, presso la sede amministrativa della società, Via Rondoni 1, Milano, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2009 alle ore 8.30 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. distribuzione straordinaria di riserve;
3. nomina di un amministratore;
4. nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e del suo presidente; determinazione del relativo compenso;
5. revoca dell'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie accordata dall'assemblea dei soci in data 24 aprile 2008; proposta di nuova autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs 58/98 ("TUF"), gli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta, al più tardi di due giorni lavorativi prima della data dell'assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, c.c..

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme di legge.

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge con facoltà per gli azionisti di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. La documentazione sarà altresì disponibile sul sito Internet della società [www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it).

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Gli azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi almeno un'ora prima rispetto all'orario di inizio dell'assemblea al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

---

## Nomina dei sindaci

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale, gli azionisti che singolarmente o congiuntamente ad altri azionisti rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare liste per la nomina dei componenti del collegio sindacale; nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia indicata in precedenza è ridotta della metà. Gli azionisti, nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, non possono presentare, o concorrere a presentare, più di una sola lista, né possono votare liste diverse. Ogni lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Le liste devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono inoltre contenere, anche in allegato, le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, c.c., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a volere fornire in tal senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare, anche ai fini del rispetto dei limiti di cumulo degli incarichi.

Ai sensi dell'art. 148, comma 2, TUF, il componente effettivo del collegio sindacale da nominarsi da parte della minoranza in base a quanto previsto dall'art. 26 dello statuto sarà eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, ai sensi dell'art. 144–*sexies* Regolamento Emittenti, i soci diversi dall'azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del collegio sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, ai sensi dell'art. 144–*quinquies* Regolamento Emittenti. Fermo restando l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui sopra, in relazione alla Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26.2.2009, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF; in alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti.

Milano, 19 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ing. Marco Pescarmona